

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 1372 / 152.11.2017 Pos. Coll. e Coord. n. 10 19 GENNAIO 2018

Assessorato Regionale dell'Economia
Dipartimento Bilancio e Tesoro
Servizio 5-Partecipazioni
Palermo

(rif. nota 20 novembre 2017, n. 57524)

Oggetto: *A.S.T. S.p.A.- Permessi retribuiti ai sensi dell'art.20 l.r. 30/2000 dipendente nominato liquidatore azienda speciale. Quesito.*

1. Con la nota in riferimento si rappresenta la richiesta avanzata dall' Azienda Siciliana Trasporti (A.S.T.) S.p.A. con l' allegata nota 9 novembre 2017, n.1679, circa la possibilità per un suo dipendente di avvalersi dei permessi retribuiti ex art.20 della l.r. 30/2000.

In particolare si riferisce che:

- il sig. Miceli, "dal 2010 nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società "Dedalo Ambiente S.p.A. A.T.O.-AG.3" ha fruito dei permessi retribuiti ai sensi dell'art. 25 della l.r. n.30/2000, che ha esteso ai dipendenti pubblici e privati chiamati a svolgere funzioni di componente di Consigli di amministrazione delle aziende speciali , anche consortili, il diritto di fruire dei permessi retribuiti previsti dai commi 2 e 3 dell'art.20 della l.r. n. 30/2000...";
- detti permessi sono stati autorizzati dall'A.S.T. sul presupposto che la Dedalo Ambiente S.p.a ha natura di azienda speciale;

leg

- Successivamente la suddetta società è stata posta in liquidazione e lo stesso Miceli, nominato liquidatore della società, ha chiesto di poter continuare a fruire di detti permessi.

Quindi, sul punto, si chiede l'avviso dello Scrivente.

2. Ai fini dell'esame della questione ivi sottoposta si ritiene opportuno richiamare, preliminarmente, la normativa di riferimento relativa ai permessi contenuta nella l.r. n. 30/2000.

In particolare l'articolo 20¹, comma 3 prevede che *“ I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, degli organi esecutivi delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali ... hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata... ”*.

La stessa l.r. n.30/2000 all'art. 25² ha esteso tale diritto *“ ...ai componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali anche consortili ... ”*.

Orbene, circa la natura giuridica delle società d'ambito lo Scrivente già in precedenti consultazioni ha avuto modo di soffermarsi.

In particolare nel parere n. 177.09.11, ha riferito che esse *“sono enti aventi propria*

¹Art. 20 Permessi e licenze.

1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali e delle unioni di comuni nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a duecentomila abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre l'una, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva

2. I componenti delle commissioni consiliari previsti dai regolamenti e dagli statuti dei comuni hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare a ciascuna seduta. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende un tempo massimo di due ore prima dello svolgimento della seduta ed il tempo strettamente necessario per rientrare al posto di lavoro

3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, degli organi esecutivi delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali ovvero delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite e delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende un tempo massimo di due ore prima dello svolgimento della riunione ed il tempo strettamente necessario per rientrare al posto di lavoro. Per i militari di leva o richiamati o per coloro che svolgano il servizio sostitutivo si applica l'ultimo periodo dell'articolo 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 36 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti.

²Art. 25 Consigli di amministrazione delle aziende speciali.

1. Fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, ai componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali anche consortili si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 1, nell'articolo 18, nell'articolo 20, commi 3 e 4, nell'articolo 21, comma 2, e nell'articolo 22.

Alleg

personalità giuridica, costituiti tra enti pubblici territoriali ...Si tratta di società sorte per legge che, pur avendo formalmente natura giuridica privata ed autonomia gestionale, svolgono attività pubblica non dissimile da quella che pertineva ai Comuni che vi partecipano”.

In detto parere viene richiamato pure il n. 353/2005, in cui viene tra l'altro affermato che *“...una s.p.a. a totale capitale pubblico è privata esclusivamente per la forma giuridica assunta, ma sul piano sostanziale essa, visto che continua ad essere sotto l'influenza pubblica, è assimilabile ad un ente pubblico. ”*

Peraltro, come pure riferito dallo stesso Dipartimento Bilancio richiedente, nella nota 6 ottobre 2010, n. 52155, allegata alla richiesta, la “Dedalo Ambiente S.p.A. ATO-AG3” ha personalità giuridica pubblica in quanto è una *“... società di diritto speciale interamente posseduta dagli Enti locali d'ambito di riferimento, che utilizza , per lo svolgimento della propria attività, risorse pubbliche ..., persegue finalità pubbliche di interesse generale”* .

Inoltre da questo Ufficio è stato rilevato quanto contenuto nella disposizione del comma 11 dell'art.11 L.R. 28-12-2004 n. 17³ secondo cui *“...Agli amministratori*

³L.R. 28-12-2004 n. 17 -Art. 11 -Determinazione e riscossione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

2. La tariffa riscossa dalle società d'ambito è impignorabile e le somme, fino alla concorrenza con il costo dei servizi, sono a destinazione vincolata, onde assicurare l'effettuazione del servizio pubblico essenziale di gestione dei rifiuti.

3. I comuni, in rapporto alle capacità di bilancio, anche per scelte di politica sociale nei confronti delle fasce più deboli, possono porre a proprio carico parte delle spese di gestione, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

4. Al fine di assicurare che il costo per lo smaltimento e, a regime, per il trattamento dei rifiuti a valle della raccolta differenziata, sia uniforme per tutti i cittadini siciliani è istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali un fondo di perequazione.

5. Il commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti e, alla cessazione dello stato di emergenza, il Presidente della Regione determina la tariffa regionale per lo smaltimento e, a regime, per il trattamento dei rifiuti a valle della raccolta differenziata effettuando la media ponderata sulla base della popolazione residente, delle tariffe dei quattro sistemi per lo smaltimento e, a regime, per il trattamento della frazione residua dei rifiuti a valle della raccolta differenziata.

6. Le società d'ambito versano in entrata alla Regione, entro il giorno 20 di ciascun mese quanto dovuto per il servizio di smaltimento e, a regime, di trattamento della frazione residua dei rifiuti a valle della raccolta differenziata, calcolata sulla base della tariffa di cui al comma 5.

7. Su richiesta dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, si provvede ad iscrivere le somme versate nei pertinenti capitoli di bilancio.

8. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali provvede a versare a ciascun concessionario del servizio di trattamento della frazione residua a valle della raccolta differenziata, entro 30 giorni di ogni mese, salvo conguaglio, la somma allo stesso dovuta, calcolata sulla base della tariffa di ciascun sistema, prelevandola dal fondo di perequazione di cui al comma 4. Analogamente si provvede per la fase di avvio nei confronti di ciascun concessionario del servizio di smaltimento.

9. Nel caso in cui il fondo di perequazione non avesse temporaneamente la necessaria disponibilità finanziaria, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali è autorizzato ad anticipare le somme occorrenti a valere sul fondo per le autonomie locali di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, che è integrato con le entrate di cui al comma 6.

10. Una quota pari all'1,50 per cento del fondo per le autonomie locali è annualmente accantonata a tal fine ed è ripartita a consuntivo. Il ritardo nei versamenti da parte delle società d'ambito al fondo di perequazione o qualsiasi altro inadempimento che pregiudichi la regolarità del servizio, autorizza il Presidente della Regione ad attivare la relativa azione sostitutiva nei confronti del soggetto inadempiente, ai sensi della vigente normativa.

11. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, il dipartimento bilancio e tesoro, su richiesta dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, è autorizzato ad apportare nel bilancio della Regione le necessarie

delle società d'ambito si applica lo stato giuridico di pubblico amministratore”, ed intendendo con ciò “... che il legislatore abbia inteso riservare agli amministratori delle società d'ambito lo status di amministratore degli enti locali”, e che, ... le ipotesi di permessi riconosciuti agli amministratori dalla L.r. 30 del 2000 articolo 20, possano pertanto applicarsi anche agli amministratori suddetti”(parere n.32/2009).

Invero, a tal proposito, l'Ufficio ha anche sottolineato come “l'art 45 della L.r. n. 2/2007⁴ ha stabilito che le società d'ambito che gestiscono il servizio d'igiene ambientale in Sicilia vengano poste in liquidazione. Intervenuto il Decreto Presidenziale 20 maggio 2008 in tema di “ Nuova delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti, costituzione di nuovi soggetti in forma di consorzio e messa in liquidazione delle attuali società d'ambito”, le società d'ambito sono destinate a cessare la propria attività non appena entreranno in funzione i nuovi soggetti”, cioè gli enti locali costituiti in consorzio (parere n. 177/09) .

variazioni. Agli amministratori delle società d'ambito di cui al presente articolo si applica lo stato giuridico di pubblico amministratore.

12. Le convenzioni e gli accordi stipulati fra i comuni e le società d'ambito possono prevedere, in caso di transito di personale dipendente comunale presso le stesse società, l'obbligo di riassunzione presso il comune d'origine in presenza di riduzione d'organico che riguardi lo stesso personale transitato dando la precedenza ai dipendenti appartenenti alle categorie protette.

⁴L.R. 8-2-2007 n. 2-

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007.

Art. 45 -Individuazione dei nuovi ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani.

1. Per l'esercizio delle funzioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali. I nuovi ambiti territoriali ottimali sono individuati, entro 90 giorni, dalla Agenzia per i rifiuti e le acque, sulla base di uno studio che deve tenere conto della necessità di assicurare l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la funzionalità, nonché la continuità dei servizi, in numero non superiore al 50 per cento di quelli esistenti, pari a 14. Gli ambiti territoriali ottimali potranno non coincidere con il territorio della provincia. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale si costituiscono in Consorzio, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 200, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Consorzio è dotato di personalità giuridica e costituisce per il proprio ambito territoriale ottimale l'Autorità d'ambito di cui all'art. 201, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni. Il Consorzio è amministrato da un consiglio di amministrazione costituito da non più di cinque componenti. Con decreto del Presidente della Regione, sulla scorta dello studio predisposto dall'Agenzia, previa delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono definiti la suddivisione in ambiti e lo schema di convenzione tra i soci, che deve prevedere le modalità di associazione e funzionamento, la struttura interna, le modalità di scelta del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione. Il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, provvede ad individuare le modalità per l'utilizzo dell'eventuale personale proveniente da comuni, province e Regione, i criteri per la definizione dei rapporti attivi e passivi delle attuali società d'ambito e del regime transitorio per gli affidamenti esistenti e per quelli i cui bandi siano già stati pubblicati, nonché le modalità di affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti. **Le Società d'ambito esistenti devono essere poste in liquidazione entro 60 giorni dall'insediamento dei nuovi consigli di amministrazione. Ogni consorzio subentra in tutti i rapporti attivi e passivi delle società d'ambito esistenti. Il presidente del Consorzio, entro 60 giorni dall'insediamento del consiglio di amministrazione, ne dà comunicazione formale agli amministratori delle società d'ambito, che provvedono secondo le norme del codice civile. Ai consorzi di gestione degli ATO si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 2, della presente legge.**

2. Le società e le autorità d'ambito assumono nuovo personale solo attraverso procedure di evidenza pubblica.

3. La percentuale di raccolta differenziata non potrà essere inferiore al 20 per cento per l'anno 2007, al 30 per cento per l'anno 2008, al 50 per cento per l'anno 2009 e al 60 per cento per l'anno 2010,

Pertanto alla luce delle superiori considerazioni, si ricava che il Sig. Miceli, una volta assunte le funzioni di commissario liquidatore della disciolta Autorità d'Ambito "Dedalo Ambiente S.p.A. Ato - Ag3", proprio in quanto continua a svolgere le sue funzioni come amministratore pubblico, possa usufruire degli stessi permessi previsti dall' art. 20 della l.r. 30/2000, di cui peraltro già godeva in quanto Presidente del consiglio di amministrazione della stessa società.

Ciò posto che *"la l. r. n. 30/2000, detta una serie di regole volte a rendere più efficace e meno oneroso lo svolgimento della carica pubblica ricoperta"* (parere U.L.L. n.32/2009 cit.).

Nelle considerazioni suesposte è il parere di questo Ufficio.

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

II FUNZIONARIO AVVOCATO

Avv. Alessandra Di Salvo

L'AVVOCATO GENERALE
(Avv. Maria Mattarella)
D'ORDINE




